

STATUTO

dell'Associazione musicale Musica e Arte A.P.S.

Art. 1 Sede

L'Associazione musicale **Musica e Arte A.P.S.** ha sede nel Comune di Bari alla via Ermanno Pirè n. 2/D Le variazioni d'indirizzo all'interno del Comune, non costituiscono modificazioni dello statuto.

Art. 2 Scopo e attività istituzionali

L'Associazione viene disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 e in base all'art. 5 del suddetto Decreto Legislativo, persegue, **senza scopo di lucro**, le attività d'interesse generale per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività d'interesse generale: (cfr. art. 5 CTS comma 1 lettere):

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa.

Scopi dell'associazione sono:

- diffondere la cultura musicale, teatrale ed artistica in genere nel mondo giovanile e non;
- ampliare le conoscenze della cultura musicale, teatrale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti con persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori ed insegnanti in campo musicale e teatrale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la natura musicale ed artistica come un bene per una persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome d'interessi culturali;
- proporsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nella varie sfaccettature ed espressioni dell'arte, un sollievo al proprio disagio, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e/o privati;
- promuovere attività di allestimento di spettacoli, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;
- raccogliere intorno a sé quelle forze musicali e teatrali che, in base all'attività svolta, sia a livello nazionale che internazionale, qualifichino l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino, con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento artistico per addivenire a forme di libera espressione.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.



In particolare, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo, l'Associazione ha lo scopo di:

- mettere in scena, allestire e distribuire, spettacoli teatrali e performance artistiche di vario genere;

- organizzare rassegne e festival musicali e teatrali;
- produrre formati video, audio e cartacei (libri) per promuovere la divulgazione e la riproduzione artistica su supporti analogici e digitali;
- organizzare laboratori e spettacoli a favore delle scuole di ogni ordine e grado o di qualsiasi struttura idonea a tale attività;
- gestire e curare la direzione artistica di spazi, contenitori culturali, teatri e luoghi non convenzionali adibiti a pubblico spettacolo;
- promuovere e svolgere attività culturali, teatrali, musicali e artistiche in genere a favore del turismo;
- accedere a finanziamenti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

In particolare, sempre a titolo esemplificativo, e non certo esaustivo, può:

- effettuare vendita di gadget;
- effettuare vendita di supporti fisici e digitali delle produzioni artistiche;
- affittare e noleggiare spazi e attrezzature di vario genere;
- effettuare somministrazione di alimenti e bevande;
- gestire un bar;
- stipulare contratti di affitto ad uso foresteria.

Art. 3 Associati

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

L'eventuale minore, che acquisisse lo status di associato, si vedrebbe attribuiti tutti i diritti collegati al suddetto status. Il minore sarebbe rappresentato dal genitore che agirebbe in suo luogo intervenendo in assemblea e manifestando sugli argomenti del giorno.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione. (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo), facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione/dell'associato.

Art. 4 Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, dell'opera di volontari.



Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione dell'Associazione, il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5 Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione, ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6 Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione, dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge dev'essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Art. 8 Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e, l'eventuale Revisore,
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti,
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;



- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta giorni). Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati, con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;



c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (disposizione inderogabile per gli enti senza personalità giuridica).

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio

hh

successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflittuali con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Ove venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è così composto:

- **Presidente con funzioni di rappresentante legale;**
- **Vice Presidente;**
- **Consigliere.**

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

dd

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393/bis, 2394, 2395 e 2409 del c.c..

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475/ter del c.c..

ART. 10 Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 11 Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può in oltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di Controllo, non può coincidere con quello del Consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c..

La funzione di componente l'organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione



Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali dalle erogazioni e contributi dei cittadini, Enti Pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definito dal presente statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Per quanto riguarda gli eventuali avanzi di gestione, c'è l'obbligo assoluto di reinvestirli nell'associazione.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi, direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni, non costituiscano l'oggetto dell'attività d'interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, d'interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 14 Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il **31 dicembre di ogni anno**.

Entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore a cura del Consiglio Direttivo.



Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

ART. 15 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS)

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si rinvia alle norme previste dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto



Bari, 29/03/2024

provinci

art

Adel